



COMUNE DI SAN MANGO D'AQUINO

Provincia di Catanzaro

ORDINANZA N. 44 DEL 11/07/2023

“AREA PEDONALE TEMPORANEA” CORSO CAVOUR

Oggetto: Istituzione “Area Pedonale Temporanea” con relativa chiusura al traffico veicolare in Corso Cavour, tratto compreso dal civico n.53 (abitazione Antonio Ungaro) al civico n.36 (Palazzo Don Gelmini) , nel periodo dal 15.07.2023 fino al 31.08.2023 dalle ore 21.30 alle ore 02.00 del giorno successivo limitatamente ai weekend dal venerdì alla domenica.

IL SINDACO

PREMESSO che il provvedimento delineato sottende l'interesse pubblico alla libera e sicura circolazione dei pedoni in zona in cui, in particolare nel periodo estivo, la concentrazione di pedoni rappresenta un problema di sicurezza per una utilizzazione promiscua di tale area con il transito veicolare;

CONSIDERATO che il suddetto tratto di strada durante la stagione estiva sarà interessato dalla presenza di numerosi eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale e da varie associazioni con la collaborazione dei gestori dei pubblici esercizi ivi presenti;

RITENUTO necessario garantire l'incolumità e la sicurezza pubblica disciplinando la circolazione stradale con l'istituzione sperimentale di un'area pedonale temporanea e la relativa chiusura al traffico veicolare nel tratto di strada in oggetto;

VISTO il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione,

VISTO l'art.3, comma 1, n.2 del vigente Codice della Strada secondo cui per area pedonale si intende la zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, i veicoli assimilati ai velocipedi; approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

1. Per i motivi indicati in premessa l'istituzione dell'Area Pedonale Temporanea e la chiusura al traffico veicolare su Corso Cavour - dal civico n.53 (abitazione Antonio Ungaro) al civico n.36 (Palazzo Don Gelmini) - nel periodo dal 15.07.2023 al 31.08.2023, nella fascia oraria

dalle 21.00 alle 02.00 del giorno successivo, limitatamente ai weekend dal venerdì alla domenica;

2. Il conseguente divieto di circolazione e sosta per tutte le categorie di veicoli, motoveicoli e motocicli nell'area di cui al punto 1;
3. Le limitazioni alla circolazione di cui sopra *non* sono operanti nei confronti dei veicoli al servizio delle forze dell'ordine nonché dei veicoli in servizio di emergenza;
4. Ai soli residenti nel tratto di Corso Cavour, come sopra specificato, sarà consentito esclusivamente il transito per le sole operazioni di accesso e uscita dalle proprie abitazioni, i quali tuttavia, dovranno procedere a velocità ridotta e saranno comunque tenuti ad osservare le cautele necessarie a garantire la sicurezza della circolazione pedonale;
5. L'apposizione a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale, di intesa con la Polizia Locale, della segnaletica stradale da posizionare nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa vigente in materia;
6. Il Sig. *Epifano Domenico* alla esecuzione della presente Ordinanza. Fatto salvo diritti e interessi di terzi, precisando altresì che questo Ufficio e il Comune di San Mango d'Aquino vengono, contestualmente alla esecuzione del presente provvedimento altresì levati da responsabilità civili verso persone, cose e animali e la responsabilità rimane a carico del trasgressore per quanto con la presente ordinanza disposto.

D I S P O N E

CHE la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante l'installazione della segnaletica prescritta dagli artt. 5 comma 3 e 6 comma 5 del d.l.vo. 30/04/1992 e dagli artt. 116-122 del d.p.r. 495/92 e Pubblicazione all'albo pretorio del comune.

INOLTRE il provvedimento in questione dovrà essere affisso e ben visibile nel luogo interessato in modo tale che venga garantita la pubblicità totale del provvedimento.

CHE il personale incaricato deve vigilare per l'esatta osservanza della presente ordinanza;

Ai sensi dell'art. 37 comma 3 del C.A.S., al D.Lgs. n. 285/92, contro il suddetto ordine e ammesso ricorso, entro 60 gg. dalla pubblicazione, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le modalità indicate nell'art. 74 del Regolamento di Esecuzione al C.d.S. R.P.R. 495/92, che decide in merito.

CHE a norma dell'art.8 della legge 241/1990, il responsabile del procedimento è il Sig. Epifano Domenico;

CHE a norma dell'art. 3, comma 4 della Legge 07.08.1990, n° 241 avverso la presente ordinanza chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria con sede in Catanzaro;

CHE tale provvedimento venga trasmesso per opportuna conoscenza:

- Stazione Carabinieri di Martirano Lombardo;
- Vigili del Fuoco di Lamezia Terme;
- ASP di Lamezia Terme;

San Mango d'Aquino 11.07.2023



Il Sindaco

Dott. Gianmarco Cimino